

**APPUNTI SULLE RIFORME.
IN OCCASIONE DEI DIECI ANNI DI POLITICA.EU***

FILIPPO VARI**

Abstract: il testo riprende l'intervento dell'autore al Convegno di studi *Che Italia sarà. Le riforme istituzionali*. Esso evidenzia il problema, in Italia, dell'instabilità dell'Esecutivo. Dopo aver chiarito le ragioni per le quali è importante che le riforme costituzionali siano condivise tra i maggiori attori politici, il lavoro prende in considerazione alcune modifiche su cui tra gli studiosi si registra un significativo consenso: voto a data certa di provvedimenti governativi; sfiducia costruttiva; potere di revoca dei Ministri attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri; modifica della legge elettorale; reintroduzione del finanziamento pubblico ai partiti. Infine, lo studio evidenzia l'importanza di accompagnare tali modifiche a un disegno più ampio finalizzato a rivitalizzare i corpi intermedi.

Keywords: forma di governo – riforme costituzionali – instabilità del Governo – partiti politici

Abstract: the article is based on the author's speech at the conference *Che Italia sarà. Le riforme istituzionali*. It highlights the problem of instability of the executive power in Italy. After explaining the reasons why it is important that the main political parties support the institutional reforms, the paper exposes a number of possible changes on which there is a broad consensus: date certain procedure; the power to dismiss ministers for President of the Council of Ministers; modification of the electoral law; the reintroduction of public financing of political parties. Finally, the work highlights the importance of accompanying such changes with a broader project aimed at revitalising intermediate bodies.

Keywords: Form of Government – Constitutional Reforms – Government Instability – Political Parties

* Questo testo riprende, con aggiunta di note, l'intervento dell'autore al Convegno *Che Italia sarà. Le riforme istituzionali*, organizzato per il decennale di politica.eu il 7 marzo 2024 presso la Biblioteca alessandrina dell'Università di Roma La Sapienza. Esso è stato preceduto dai più vivi ringraziamenti per l'invito a prendere la parola in un incontro tanto importante ai professori Rosboch, Scillitani e Germano e a tutta la direzione della Rivista.

** Filippo Vari, Professore ordinario di Diritto costituzionale GIUR-05/A, Università Europea di Roma. Email: filippo.vari@unier.it.

1. Introduzione: il problema dell'instabilità dell'Esecutivo

Nella scorsa primavera si sono riuniti nella sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro quasi un centinaio di costituzionalisti di scuole, formazione e visioni tra loro diverse. Eppure anche in tale occasione è emerso con chiarezza che il problema più grande per il nostro amato Paese è quello della instabilità governativa¹.

I dati sono ben noti. Dal 1948 a oggi l'Italia ha avuto ben 68 Governi in 76 anni di storia repubblicana. La durata media di un Esecutivo è di poco superiore a un anno. L'instabilità governativa era tipica della c.d. I Repubblica, ma le sue conseguenze erano attenuate dal fatto che la *conventio ad excludendum* rendeva il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, il baricentro di ogni compagine governativa. Cambiato il contesto internazionale – con la caduta del muro di Berlino e il crollo dei sistemi totalitari comunisti – e, conseguentemente, quello interno, l'instabilità sembrava potesse essere superata con la strada, invero impervia, delle riforme costituzionali e/o con l'introduzione di un sistema elettorale prima maggioritario e poi con premio di maggioranza. In effetti, dopo il 1994 ci sono stati tre dei quattro Governi più lunghi della storia repubblicana: il Berlusconi II, durato 1412 giorni (cioè quasi 4 anni), e il Berlusconi IV, in carica per 1287 giorni (cioè 3 e mezzo). Dopo questi Governi, però, oltretutto anch'essi non esenti da turbolenze quanto alla loro saldezza, dal 2011 l'instabilità si è di nuovo manifestata con evidenza, con l'eccezione del Governo Renzi, che è al quarto posto per durata (1024 giorni, cioè 2 anni e 10 mesi): dal novembre 2011 al marzo 2024, in 12 anni e 4 mesi, l'Italia ha avuto 8 governi, compreso quello in carica. Dunque, la durata media dell'Esecutivo, negli ultimi 12 anni, raggiunge soltanto l'anno e mezzo.

È noto che l'instabilità dell'Esecutivo finisce per riflettersi anche sulla garanzia dei diritti protetti dalla Carta fondamentale. Si pensi, solo per fare qualche esempio, alla difficoltà che hanno Governi deboli nell'affrontare le emergenze, come avvenuto recentemente con la pandemia. Si consideri anche un altro dei gravissimi problemi che affliggono il nostro Paese, e cioè il debito pubblico. Una delle cause principali dell'accumulo di un debito così elevato è stata l'instabilità dei governi. Per fare fronte alla debolezza della maggioranza parlamentare si è spesso cercato di conquistare consenso con politiche di spesa, e cioè alimentando con generose erogazioni pubbliche microinteressi, in cambio del sostegno politico. È nota l'influenza del macigno del debito pubblico sul godimento dei diritti fondamentali, come ad esempio quello alla salute o il diritto all'istruzione. Dunque, anche solo questi due esempi dimostrano come le problematiche relative alla forma di governo finiscono, prima o poi, per riflettersi sul godimento dei diritti fondamentali.

¹ Gli atti dell'incontro, svoltosi il 15 maggio 2023, sono pubblicati nel volume AA.VV., 2023.

2. La necessità che le riforme siano condivise

Se questo è il problema, prima di passare a riflettere su qualche spunto per risolverlo, ovviamente con considerazioni che sono di natura scientifica ed esclusivamente personale e che necessiterebbero senz'altro di analitico approfondimento, appare opportuno prendere le mosse da alcune questioni di metodo.

Come ha evidenziato Massimo Luciani, invero,

«le riforme istituzionali servono al bene del Paese e, per quanto si possa ovviamente dissentire su cosa tale “bene” sia, già questo esclude ch'esse possano intendersi come operazione di parte ed esclude che quel bene, in quanto “comune”, possa trovare una salda identificazione se è mancato un ampio confronto ed è carente il consenso»; dunque, «le riforme istituzionali non richiedono un consenso ampio sol perché – specie quando si tocca la Costituzione – ci sono delle specifiche maggioranze da rispettare, ma soprattutto perché in difetto di quel consenso esse sono caduche, provvisorie, periclitanti»².

La verità di queste osservazioni è dimostrata dalla storia delle riforme della Costituzione in Italia. Dal 1948 ad oggi sono state approvate poco più di 45 leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali.

Fino al 2001, con la riscrittura del Titolo V della Parte II della Carta fondamentale a opera della l.c. 18 ottobre 2001, n. 3, le modifiche costituzionali sono state approvate da una maggioranza ben superiore al *quorum* minimo fissato dall'articolo 138 Cost., raggiungendo spesso i due terzi degli aventi diritto al voto. Non era stato, dunque, necessario passare per la via rischiosa e insicura del *referendum* popolare.

Ciò era dovuto al fatto che le forze politiche più importanti si riconoscevano reciprocamente un diritto di veto sulle modifiche costituzionali³. A cosa si doveva tale mutuo riconoscimento? All'idea, emersa fin dai lavori dell'Assemblea costituente, che la Costituzione è, per riprendere una bellissima e fortunata espressione di La Pira, la casa comune⁴ del popolo italiano. Fino al 1980, si riteneva, inoltre, che la Costituzione fosse modificabile solamente con revisioni omogenee⁵.

Com'è noto, la prospettiva ora descritta ha subito un rovesciamento nel 2001, con il tentativo (riuscito) di modificare la Carta fondamentale «a colpi di maggioranza». Questa strada è stata seguita anche per i successivi tentativi (falliti) di modifica della Parte II della Costituzione del 2006 e del 2016.

È chiaro che un determinante incentivo ad abbandonare il metodo della condivisione e a procedere a colpi di maggioranza è stata la modifica del sistema elettorale a

² M. Luciani, 2023, 259.

³ A. Barbera, C. Fusaro, 2012, 560.

⁴ G. La Pira, Atti Assemblea Costituente, seduta pom. dell'11 marzo 1947, 1981 ss. (disponibile su Internet, nel sito della Camera dei deputati, all'indirizzo <http://legislature.camera.it/dati/costituente/lavori/Assemblea/sed058/sed058nc.pdf>).

⁵ Sul punto v. A. Pace, 2016, 5 s.

Costituzione vigente, senza cambiare i quorum in essa previsti, in particolare quello di cui all'art. 138 Cost.⁶ Infatti, con il sistema proporzionale, in vigore fino al '93, era oltremodo difficile, se non impossibile, per una sola forza politica cambiare, senza il consenso delle altre, la Carta fondamentale⁷. Il passaggio a un sistema fortemente maggioritario, con l'individuazione di una maggioranza di governo già durante la competizione elettorale, ha cambiato significativamente il quadro precedente, oltretutto già sconvolto dalla progressiva scomparsa o, in altri casi, evoluzione dei partiti che avevano lavorato insieme in Assemblea costituente.

Il grave rischio insito nella seconda strada, e cioè affidare a colpi di maggioranza la modifica della Costituzione, è di rendere la Carta costituzionale non un patrimonio comune del Paese, ma l'espressione di scelte di parte, nelle quali i partiti che ne rimangono fuori, e il loro elettorato, non si riconoscono.

Com'è noto, la rigidità di una Costituzione implica che essa sia intrinsecamente superiore a tutte le altre fonti dell'ordinamento, per cui eventualmente solo grazie ad un procedimento speciale può essere cambiata⁸: si vuole, così, sottrarre alla maggioranza politica del momento la possibilità di decidere su alcune regole fondamentali, legate al principio democratico e ai diritti naturali dell'uomo⁹. Ma se la maggioranza politica decide autonomamente di modificare la Costituzione, al primo cambiamento della stessa è lecito aspettarsi che il nuovo partito o la nuova coalizione vincitori dell'elezioni si comporteranno allo stesso modo, andando a toccare le innovazioni introdotte dai predecessori nella Carta fondamentale. Ciò avrebbe la conseguenza ultima d'impedire la crescita di un patriottismo costituzionale - di cui c'è tanto bisogno - trasformando la Costituzione da patrimonio comune del popolo italiano a instabile terreno di scontro tra le forze politiche, destinato a essere riconformato con l'avvento di ogni nuova maggioranza¹⁰.

Come recentemente evidenziato da Enzo Cheli,¹¹ la nostra storia costituzionale dimostra che le riforme a colpi di maggioranza o non riescono, come nel caso della proposta di revisione costituzionale della II Parte della Costituzione bocciata nel referendum del 2006 o della riforma Renzi-Boschi naufragata anch'essa contro lo scoglio referendario nel 2016; oppure, anche se sono approvate, nascono con gravi problemi che ne compromettono significativamente la vitalità, come la riforma del Titolo V della Parte II della Carta del 2001: sono passati più di vent'anni dalla sua approvazione e si è ancora

⁶ Criticamente al riguardo v. A. D'Atena, 2012, 66, secondo il quale «il cambiamento del sistema elettorale», con l'introduzione del maggioritario, «avrebbe richiesto la riconsiderazione di tutte le maggioranze previste in Costituzione, le quali, essendo state pensate nel quadro del proporzionale, in ambiente maggioritario risultano sperequate».

⁷ Sull'influenza del mutamento del sistema elettorale sulla rigidità della Costituzione v. A. D'Atena, 2012, 65 ss.

⁸ Cfr. A. Pace, 2002, 30 ss.

⁹ Cfr. A. Barbera, C. Fusaro, 1996.

¹⁰ V. Tondi della Mura, 2016, 25.

¹¹ E. Cheli, 2023, 8 s.

lontani dalla sua attuazione, come dimostra anche recentemente l'esperienza del CLEP, il Comitato tecnico scientifico, funzionale alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, relativi ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (c.d. LEP)¹².

Invero, soltanto con interventi condivisi è possibile che la Costituzione sia avvertita come casa comune e si sviluppi un autentico *Verfassungspatriotismus*. Dunque, per chiudere sul punto, è da auspicare che un intervento sulla Costituzione relativo alla forma di governo sia condiviso tra maggioranza e opposizione.

3. Il superamento dell'ingegneria costituzionale e del mito delle grandi riforme

Prima di passare al merito delle proposte, appare opportuno formulare alcuni ulteriori rilievi di metodo. Infatti, le recenti novelle della Costituzione in materia di ambiente e di sport, insieme alle altre leggi costituzionali già approvate durante la XVIII Legislatura, possono indurre ad affermare che i maggiori attori politici hanno finalmente scelto la strada della «manutenzione costituzionale»¹³, seguita nell'ordinamento tedesco, superando, invece, una visione mitica delle grandi opere dell'ingegneria costituzionale, a vantaggio di «riforme mirate e circoscritte» relative a singoli articoli della Costituzione, ritenuti bisognosi di ammodernamento¹⁴. Si è al riguardo convincentemente parlato di un «ragionevole “minimalismo riformatore”»¹⁵.

Sembrerebbe, così, superata anche l'attesa spasmodica della grande riforma¹⁶, che avrebbe una funzione palingenetica, catartica nei confronti dei problemi che affliggono il Paese. Una tale attesa, che può tradursi in spericolate operazioni di ingegneria costituzionale¹⁷, ha alle proprie radici una fiducia illimitata verso l'attività di modifica della Costituzione e, in generale, verso l'operato del legislatore.

¹² Per alcune questioni di natura metodologica v. il documento pubblicato su *Federalismi.it* all'indirizzo <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=49639&dpath=document&dfile=21112023131454.pdf&content=Osservazioni%2Bdel%2Bsottogruppo%2B5%2Be%2Bdi%2Balcuni%2Baltri%2Bcomponenti%2Bdel%2BComitato%2C%2Btrasmesse%2Bal%2BPresidente%2Be%2Bal%2BComitato%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdocumentazione%2B%2D%2B>. Sul tema v. V. Tondi della Mura, 2024.

Ulteriore conferma di quanto sostenuto nel testo si trae dalla sent. 3 dicembre 2024, n. 192 della Corte costituzionale, intervenuta durante la chiusura del lavoro. Con tale decisione il giudice della legge ha dichiarato illegittime diverse norme contenute nella legge 26 giugno 2024, n. 86 recante *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione* (c.d. legge Calderoli).

¹³ Richiama l'espressione A. D'Atena, 2001, 117. Sul punto cfr. anche A. Pace, 2001, 44 ss.

¹⁴ L. Cassetti, 2022, 189.

¹⁵ R. Borrello, 2023, 55. Al riguardo v. N. Lupo, 2023, 271, per il quale «sarebbe più proficuo e opportuno procedere “a tappe”, mediante una successione di micro-revisioni costituzionali “puntuali”: di emendamenti costituzionali, se si preferisce, da approvare nel rigoroso rispetto dell'art. 138 Cost. e con l'obiettivo di raccogliere, nella loro approvazione, il maggior livello di consenso possibile».

¹⁶ A. Poggi, G. Pitruzzella, 2023, 2. Cfr. sul punto F. Costantino, 2024, 2.

¹⁷ Sui limiti di tale approccio v. G. Pitruzzella, 1997, 4 s.

Al contrario, in opposizione a tale impostazione, appare opportuno riscoprire e valorizzare l'antica idea che «le leggi fondamentali» non si possono «scrivere *a priori*»¹⁸. In tale prospettiva, le modifiche costituzionali servono a certificare cambiamenti che hanno la loro origine in un movimento dal basso. In altri termini, la codificazione costituzionale dovrebbe avere solo un valore ricognitivo¹⁹. Scriveva in tale prospettiva Santi Romano: «una carta costituzionale, tranne il caso specialissimo che essa rappresenti l'epilogo di una convulsione rivoluzionaria, non può avere che il compito proprio di tutte le leggi, di raccogliere e dichiarare il diritto quale si è venuto lentamente e spontaneamente elaborando»²⁰. Dunque, in questa seconda prospettiva, le riforme costituzionali servono a dare stabilità a quanto lentamente si afferma nella realtà sociale, salvo appunto il caso della rivoluzione del sistema. In quest'ottica, per ciò che qui più direttamente interessa, recentemente Cheli ha ricordato che

«se la forma di governo è ... un vestito che va adattato ad un determinato corpo sociale al fine di garantire il buon funzionamento del sistema politico che lo sorregge, questa scelta di base va operata muovendo innanzitutto da una valutazione attenta delle condizioni reali di questo corpo e di questo sistema alla luce degli sviluppi della storia politica ed istituzionale del paese cui la riforma va applicata»²¹.

4. Il consenso su voto a data certa, sfiducia costruttiva e potere di revoca dei Ministri

Così definite le coordinate di metodo nel cui ambito si muove questo scritto, è possibile passare ora ad alcune considerazioni sul merito delle riforme per tentare di fornire soluzioni al problema esposto all'inizio, e cioè quello della instabilità governativa. In proposito, partendo sempre dal Seminario primaverile cui si faceva riferimento in apertura di questo lavoro, sembrerebbe che vi sia una notevole convergenza in dottrina su alcune modifiche alla Carta fondamentale.

Al riguardo si può, anzitutto, richiamare l'introduzione del voto a data certa «per quei disegni di legge del governo che siano funzionali alla realizzazione dell'indirizzo politico»²². Tale modifica avrebbe anche il grande vantaggio di limitare il frequente

¹⁸ J. de Maistre, 2000, 49.

¹⁹ Cfr. al riguardo lo spunto contenuto in S. Ceccanti, 2023, 90 s.

²⁰ S. Romano, 1950, 265. Sullo «scetticismo di Romano verso le costituzioni scritte» v. C. Pinelli, 2012, 2.

²¹ E. Cheli, 2023 (2), 100. Nello stesso senso v. anche A. Poggi, G. Pitruzzella, 2023, 3, i quali notano che ciò che può essere definito una forma di «determinismo istituzionale» legato all'ingegneria costituzionale «pare messo in soffitta, perché si ritiene che il funzionamento della forma di governo e gli effetti che produce sono influenzati da una molteplicità di fattori, tra cui i caratteri della società e del sistema politico, la cultura politica del Paese, le sue tradizioni costituzionali».

²² L. Cassetti, 2023, 68. Sull'istituto v. R. Dickmann, 2016; S. Curreri, 2022.

ricorso alla decretazione d'urgenza, oramai una caratteristica perdurante del nostro sistema delle fonti e della nostra forma di governo²³.

Consenso significativo è emerso anche sull'istituto della sfiducia costruttiva²⁴ sul modello tedesco, cui ci si appella talora per evitare l'applicazione di una regola rigida come il *simul stabunt, simul cadent*, e cioè la regola per cui, come efficacemente sintetizzato da Frosini, «governo e parlamento nascono e cadono insieme»²⁵. La sfiducia costruttiva, in particolare, secondo quanto evidenziato da Olivetti, «andrebbe vista non tanto in ciò che essa consente (sostituire il Primo Ministro durante la legislatura) quanto per i maggiori ostacoli che essa prevede rispetto alla apertura di una crisi di governo “al buio”»²⁶.

Ulteriore riforma su cui si può ritenere esistente una significativa convergenza è il rafforzamento della posizione del Presidente del Consiglio. E ciò sia quanto alla nomina e (soprattutto) alla revoca dei Ministri²⁷; sia per una modifica della forma di governo in senso neoparlamentare²⁸, rafforzando la legittimazione popolare del Primo Ministro, secondo quanto prefigurato già da tempo da Pitruzzella²⁹. Ci si divide, invece, sull'opportunità che tale rafforzamento avvenga con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri o con la semplice indicazione del medesimo sulla scheda elettorale.

Manca, invece, un ampio consenso sull'introduzione della regola *simul stabunt, simul cadent*³⁰. Pur essendo da molti auspicato un rafforzamento della figura del premier e delle sue valutazioni in caso di scioglimento, appena sopra si è definita tale regola «rigida». Sembra che la recente storia italiana abbia dimostrato i pericoli sottesi a siffatto irrigidimento. Si pensi a quanto avvenuto nel novembre 2011, in occasione della crisi del Governo Berlusconi IV, o, nel febbraio 2021, all'epoca della crisi del Governo Conte II. Se fosse stata in vigore una norma volta a imporre lo scioglimento delle Camere in caso di caduta del Governo, come si sarebbe potuto votare all'epoca, con lo *spread* a tassi elevatissimi nel primo caso e la pandemia che mordeva e la campagna vaccinale ancora all'inizio nel secondo? Le evenienze interne e anche geopolitiche – si consideri ad esempio la guerra in Ucraina – sono oggi così complesse che può risultare pericoloso irrigidire il sistema con la regola del *simul stabunt, simul cadent*.

²³ Sul tema v. ora P. Bonini, 2024.

²⁴ F. Clementi, 2023, 122; M. Esposito, 2023, 176; M. Luciani, 2023, 263.

²⁵ T. Frosini, 2023, 195

²⁶ M. Olivetti, 2023, 332.

²⁷ R. Balduzzi, 2023, 17; E. Gianfrancesco, 2023, 207; M. Luciani, 2023, 263; M. Olivetti, 2023, 332.

²⁸ Sul punto v. S. Ceccanti, 2025. Cfr. anche l'appello promosso dalla Fondazione Magna Carta, da Libertà Eguale e da Io-Cambio, disponibile all'indirizzo <https://fondazionemagnacarta.it/2024/02/14/premierato-non-facciamolo-strano/>.

²⁹ G. Pitruzzella, 1997, *passim*.

Sulla posizione al riguardo della Commissione per le riforme costituzionali istituita dal Governo Letta all'inizio della XVII Legislatura v. G. de Vergottini, 2023, 147; V. Tondi della Mura, 2023. Quanto ai dubbi che possono sollevare ipotesi di modifica della forma di governo in direzione presidenziale o in direzione semipresidenziale sia consentito il rinvio a F. Vari, 2023, 505 ss.

³⁰ Cfr. sul tema M. Midiri, 2023, 291 s.

5. Le ulteriori riforme possibili: la modifica della legge elettorale, il finanziamento pubblico dei partiti

Per dare maggiore stabilità al Governo, occorre, inoltre, interrogarsi sulla possibilità di modificare la legge elettorale vigente, rafforzandone la componente maggioritaria e riducendo quella proporzionale. Tale modifica potrebbe accompagnarsi a soglie di sbarramento alte.

Può aggiungersi che uno dei problemi che hanno segnato la storia italiana degli ultimi trent'anni è la distruzione progressiva dei partiti e l'affermazione di una politica leaderistica. Quest'ultimo fenomeno, da un lato, presenta dei profili d'inevitabilità, soprattutto con un sistema elettorale o maggioritario o con un premio di maggioranza. Si pensi all'importanza del *leader* nel Paese per eccellenza del sistema maggioritario, e cioè il Regno Unito. Siamo, inoltre, in un'epoca in cui la comunicazione è semplificata e ciò accentua l'importanza del capo della maggioranza politica. Dall'altro lato, però, i partiti nel nostro ordinamento scontano un'eccessiva debolezza. Da tangentopoli in poi, abbiamo assistito alla loro progressiva demonizzazione e al trionfo dell'antipolitica. Il partito è, invece, uno strumento fondamentale per lo svolgimento della vita democratica, come ricorda la Carta costituzionale³¹. Sarebbe opportuno, allora, tornare a un loro finanziamento pubblico, senza abusi, senza eccessi³². Dopo la riforma della XVII Legislatura³³, ai partiti sono oggi attribuiti, sia con il sistema del 2 per mille³⁴ sia con i contributi da parte di Camera e Senato ai gruppi parlamentari, meno di 75 milioni l'anno a fronte dei quasi 200 milioni a essi garantiti in Germania³⁵. Il che sinceramente è davvero poco. A riguardo Borrello ha richiamato l'opportunità d'introdurre un sistema di «finanziamento della vita politica, con il mantenimento di un adeguato controllo e di regole di trasparenza, coniugati ad una ponderata reintroduzione dei sussidi pubblici, però legati a radicamento sociale e a un tasso di democraticità anche interna, ben parametrato e non solo prospettato»³⁶.

³¹ Al riguardo v. M. Rosboch, 2025.

³² In tal senso v. F. Donati, 2023.

³³ Cfr. Quanto previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

³⁴ Secondo gli ultimi dati del 2023, relativi al 2022, disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo

<https://www1.finanze.gov.it/finanze/2xmille/public/index.php?tree=2023AADUEXM0101>.

³⁵ V. I. Maroccia, I. Valpreda, 2024.

³⁶ R. Borrello, 2023, 59

6. Conclusioni

A conclusione di questo lavoro è importante, però, evidenziare che il percorso di riforme sopra accennato andrebbe inserito in un disegno più ampio, finalizzato anche a rivitalizzare i corpi intermedi, aprendo finalmente la realtà italiana a un'effettiva attuazione del principio di sussidiarietà, da tempo proclamato anche in forma esplicita in Costituzione, nell'art. 118 della Carta³⁷. Oltre ai partiti, è necessario sostenere in maniera più decisa la famiglia, il terzo settore, le scuole, le Università, le diverse formazioni sociali nelle quali, per riprendere la bella espressione della Carta fondamentale, «si svolge» la personalità dell'uomo.

A ragione ha in proposito evidenziato Massimo Luciani che «ripensare la forma-partito e rivitalizzare gli altri corpi intermedi sono, ormai, imperativi ineludibili per contrastare quei processi di disintermediazione che impoveriscono la democrazia e impediscono la corretta trasmissione delle domande dalla società alle istituzioni»³⁸.

Si tratta di una prospettiva ad ampio spettro e di lungo periodo. Essa, però, è l'unica che può offrire alla società italiana la possibilità di risollevarsi dalla crisi che da decenni l'attanaglia e che si manifesta anche nelle problematiche relative alla forma di governo richiamate all'inizio di questo lavoro.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.Vv., 2023, *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

BALDUZZI Renato, 2023, «Riforme: un approccio graduale». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

BARBERA Augusto, FUSARO Carlo, 1996, voce «Maggioranza, principio di, - Diritto». In *Enc. Sc. Soc.*. Treccani, Roma

BARBERA Augusto, FUSARO Carlo, 2012, *Corso di diritto costituzionale*. Il Mulino, Bologna.

³⁷ Sul principio di sussidiarietà v. ora gli spunti contenuti nella sent. 3 dicembre 2024, n. 192 della Corte costituzionale innanzi citata.

³⁸ M. Luciani, 2023, 261.

BONINI Paolo, 2024, *Il decreto-legge in Parlamento. Questioni aperte e spunti di riforma*. Editoriale scientifica, Napoli.

BORRELLO Roberto, 2023, «Riforme sì, ma “ragionevolmente minimaliste”». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

CASSETTI Luisa, 2022, «Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?». In *Il costituzionalismo multilivello del terzo millennio: scritti in onore di P. Bilancia*, nella rivista *Federalismi.it*, 4/2022.

CASSETTI Luisa, 2023, «Le riforme indispensabili: appunti su alcune questioni di metodo e di merito». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

CECCANTI Stefano, 2023, «Per un’efficace (ma non troppo rigida) forma di governo neo-parlamentare». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

CECCANTI Stefano, 2025, «Perché è preferibile un premierato non elettivo con una dose ragionevole di flessibilità votato a due terzi». In questo numero speciale della Rivista *Politica.eu*.

CHELI Enzo, 2023, *Costituzione e politica. Appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali*. Il Mulino, Bologna;

CHELI Enzo, 2023 (2), «Alcune indicazioni di metodo in tema di riforma della forma di governo». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

CLEMENTI Francesco, 2023, «Per un’innovazione consapevole: rafforzare la *premiership* senza rigidità sistemiche». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

COSTANTINO Fulvio, 2025, «Il noioso percorso delle (altre) piccole grandi riforme». In questo numero speciale della Rivista *Politica.eu*.

CURRERI Salvatore, 2022, «Il procedimento a data certa: storia e prospettive di riforma di un’eterna incompiuta». In *Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio: scritti in onore di Paola Bilancia*, nella rivista *Federalismi.it*, 4/2022.

D’ATENA Antonio, 2001, «Le regioni, tra crisi e riforma». In *L’Italia verso il “federalismo”*, *Taccuini di viaggio*. Giuffrè, Milano.

D’ATENA Antonio, 2012, «Democrazia e garanzie nel procedimento di revisione della Costituzione». In *Lezioni di Diritto costituzionale*, III ed. Giappichelli, Torino.

DE MAISTRE Joseph, 1814, «Essai Sur Le Principe Générateur Des Constitutions Politiques et Des Autres Institutions» [Saggio su il Principio Generatore delle Costituzioni politiche]. In *Scritti politici*, 2000, trad. it. a cura di L. Crociani, OSM e S. Moretti. Cantagalli, Siena.

DE VERGOTTINI Giuseppe, 2023, *Oltre la revisione: legge elettorale e regolamenti parlamentari*. In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

DICKMANN Renzo, 2016, «Alcune considerazioni sull’istituto del “voto a data certa”». In *Federalismi.it*, 6/2016.

DONATI Filippo, 2023, «Riforme istituzionali e forme di governo». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

ESPOSITO Mario, 2023, «Spunti per una riflessione sulle ipotesi di riforma costituzionale». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

FROSINI Tommaso, 2023, «Sulla forma di governo del premierato (elettivo)». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

GIANFRANCESCO Eduardo, «Le riforme costituzionali nella XIX legislatura: brevi considerazioni introduttive». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

LUCIANI Massimo, 2023, «Riforme e saggezza». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

LUPO Nicola, 2023, «Revisioni costituzionali “puntuali” e “a tappe” della forma di governo. Perché no?». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

MAROCCIA Ilaria, VALPREDÀ Isotta, 2024, *Il finanziamento pubblico ai partiti*, 31 maggio 2024, disponibile nel sito dello Osservatorio dei conti pubblici italiani, all'indirizzo <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpill%20finanziamento%20dei%20partiti%20politici.pdf>

MIDIRI Mario, 2023, «Il bisogno di politica rappresentativa e il governo della democrazia». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

OLIVETTI Marco, 2023, «Riformare la forma di governo italiana?». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

PACE Alessandro, 2001, «Metodi interpretativi e costituzionalismo». In *Quaderni costituzionali*.

PACE Alessandro, 2016, «Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali». In *Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, 2/2016.

PINELLI Cesare, 2012, «La Costituzione di Santi Romano e i primi maestri dell'età repubblicana». In *Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, 2/2012.

PITRUZZELLA Giovanni, 1997, *Forme di governo e trasformazioni della politica*. II ed. Laterza, Bari-Roma.

POGGI Annamaria, PITRUZZELLA Giovanni, 2023, «Premessa». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.

ROMANO Santi, 1907, «Le prime carte costituzionali». In Id., 1950, *Scritti minori*, I. Giuffrè, Milano.

ROSBOCH Michele, 2025, «Editoriale». In questo numero speciale della Rivista *Politica.eu*.

TONDI DELLA MURA Vincenzo, 2016, «Il paradosso del “Patto del Nazareno”: se il revisore costituzionale resta imbrigliato nella persistenza di un *mito*». In *Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti*, 2/2016.

TONDI DELLA MURA Vincenzo, 2023, «Le riforme istituzionali e lo “Stato” della società». In *Quotidiano di Puglia*, 20 maggio 2023.

TONDI DELLA MURA Vincenzo, 2024, «Non è Voltaire: le pagine bianche (e quelle grigie) del “Rapporto finale” del Comitato per l’individuazione dei Lep». In *Federalismi.it*, 15/2024.

VARI Filippo, 2023, «Per un Esecutivo più stabile. Primi spunti sulle riforme possibili nella XIX Legislatura repubblicana». In AA.Vv., *Riforme istituzionali e forma di governo*, a cura di Annamaria Poggi, Giovanni Pitruzzella, Federica Fabrizzi, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari. Giappichelli, Torino.